

MASSIME CNDCEC 2009 – ISCRIZIONI ALBO/REGISTRO DEL TIROCINIO

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

5 marzo 2009, n. 9

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Benevento; dichiara irricevibile l'istanza.

Computo del periodo di tirocinio- Mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio - Istanza di riesame al Consiglio Nazionale – Qualificazione – Termine perentorio – Inosservanza – Irricevibilità del ricorso.

- D.M. n. 327 del 10 marzo 1995 “Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista” art. 9, punto 8 cpv.

E' irricevibile il ricorso pervenuto al Consiglio Nazionale oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'Ordinamento professionale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

5 marzo 2009, n. 10

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Campobasso.

Ragioniere abilitato nell'anno 1980 – Richiesta di iscrizione nella sezione A dell'Albo professionale – Rigetto – Impugnazione al Consiglio Nazionale. – Termine perentorio – Inosservanza – Irricevibilità del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” art. 37;

- D.M. 15 febbraio 1949 “Regolamento per la trattazione dei ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale dei professionisti in economia e commercio” art. 1;

- D.M. 18 luglio 2003 “Regolamento contenente le norme procedurali per la trattazione dei ricorsi-reclami dinanzi al Consiglio Nazionale dei ragionieri e periti commerciali” art. 14.

E' irricevibile, perché tardivo, il ricorso proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dal D.M. 15 febbraio 1949 e dall'Ordinamento professionale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

5 marzo 2009, n. 12

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino.

Richiesta di iscrizione al Registro dei tirocinanti – Sentenze di condanna – Indulto – Mancanza del requisito della condotta irreprendibile - Rigetto - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- Codice deontologico dei Dottori Commercialisti, artt. 2, 6,11,15, 36;

- D. Lgs 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” art. 36, lett. c)

La circostanza che il soggetto condannato abbia beneficiato dell’indulto non determina automaticamente il suo diritto all’iscrizione nel Registro tirocinanti. L’indulto si limita infatti ad estinguere in tutto od in parte la pena principale, che viene in tutto o in parte condonata oppure commutata in altra specie di pena consentita dalla legge, pertanto non estingue i reati né le pene accessorie, e lascia sussistere gli altri effetti penali della condanna.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 maggio 2009, n. 18

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Giurisdizione del Tribunale di Verona; **Laurea in scienze politiche vecchio ordinamento - Richiesta di iscrizione al registro tirocinanti – Rigetto della domanda – Impugnazione al Consiglio Nazionale - Questione di legittimità costituzionale – Rigetto del ricorso.**

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 40 e 71;

- Legge 11 marzo 1953 n.87 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale" art.23.

A far data del 1° gennaio 2008 è inibito, per i laureati in Scienze politiche del vecchio ordinamento, l’accesso alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

Le norme che regolano l’instaurazione dei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale implicano che le relative questioni siano sollevate “nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale” (art.23, legge n.87 dell’11 marzo 1953). La natura amministrativa dei procedimenti dinanzi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili esclude pertanto che, in questa sede, possa essere sollevata la questione di legittimità costituzionale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 maggio 2009, n. 19

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;.

Laurea in scienze politiche vecchio ordinamento - Richiesta di iscrizione al registro tirocinanti – Rigetto della domanda – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 40 e 71;

A far data dal 1° gennaio 2008, è inibito, per i laureati in Scienze politiche del vecchio ordinamento, l’accesso alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 maggio 2009, n. 23

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Giurisdizione del Tribunale di Verona,;

Laurea in scienze politiche vecchio ordinamento - Richiesta di iscrizione nel Registro dei Tirocinanti sezione A – Rigetto della domanda - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 40 e 71;
- D.M. 15 febbraio 1949 “Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri”, artt. 4 e 5;
- Legge 11 marzo 1953 n.87 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale" art.23.

A far data dal 1° gennaio 2008 è inibito, per i laureati in Scienze politiche del vecchio ordinamento, l’accesso alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

Le norme che regolano l’instaurazione dei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale implicano che le relative questioni siano sollevate “nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale” (art.23, legge n.87 dell’11 marzo 1953). La natura amministrativa dei procedimenti dinanzi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili esclude pertanto che, in questa sede, possa essere sollevata la questione di legittimità costituzionale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 maggio 2009, n. 24

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Giurisdizione del Tribunale di Verona,;

Laurea in scienze politiche vecchio ordinamento - Richiesta di iscrizione nel Registro dei Tirocinanti sezione B – Rigetto della domanda - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 40 e 71;
- D.M. 15 febbraio 1949 “Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri”, artt. 4 e 5;

- Legge 11 marzo 1953 n.87 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale" art.23.

A far data dal 1° gennaio 2008 è inibito, per i laureati in Scienze politiche del vecchio ordinamento, l'accesso alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

Le norme che regolano l'instaurazione dei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale implicano che le relative questioni siano sollevate " nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale" (art.23, legge n.87 dell'11 marzo 1953). La natura amministrativa dei procedimenti dinanzi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili esclude pertanto che, in questa sede, possa essere sollevata la questione di legittimità costituzionale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 giugno 2009, **n. 26**

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari;

Laurea in scienze politiche vecchio ordinamento - Richiesta di iscrizione al registro tirocinanti - Accoglimento - Delibera di annullamento della iscrizione al registro tirocinanti - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili" artt. 36, 40 e 71.

A far data dal 1° gennaio 2008 è inibito, per i laureati in Scienze politiche del vecchio ordinamento, l'accesso alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

I laureati in scienze politiche che non erano iscritti, alla data del 31 dicembre 2007, nel Registro dei tirocinanti presso gli ordini dei commercialisti, non possono beneficiare del regime transitorio di cui all'art. 71 D. Lgs n. 139 del 2005.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 giugno 2009, **n. 27**

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;

Ragioniere abilitato nella sessione 1991/1992 - Richiesta di iscrizione alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Rigetto - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili" artt. 61 e 62.

I ragionieri e periti commerciali hanno diritto all'iscrizione nel nuovo Albo (sezione A) solo se si sono abilitati con il nuovo esame di stato prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183 e dal decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 giugno 2009, **n. 28**

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;

Laurea in scienze politiche vecchio ordinamento - Richiesta di iscrizione al registro tirocinanti – Rigetto – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 36, 40, 70.

A far data dal 1° gennaio 2008 è inibito, per i laureati in Scienze politiche del vecchio ordinamento, l'accesso alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

I laureati in scienze politiche che non erano iscritti, alla data del 31 dicembre 2007, nel Registro dei tirocinanti presso gli ordini dei commercialisti non possono beneficiare del regime transitorio di cui all'art. 71 D. Lgs n. 139 del 2005.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 luglio 2009, **n. 33**

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Melfi;

Riconoscimento del titolo professionale di “dottore commercialista” – Ricorso – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” art. 61, comma 6.

Il titolo di “dottore commercialista” non può essere attribuito agli iscritti nella sezione A dell'Albo unico, già iscritti nell'Albo dei ragionieri e periti commerciali, cui spetta il titolo di “ragioniere commercialista”.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 luglio 2009, n. 34

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Melfi;

Riconoscimento del titolo professionale di “dottore commercialista” – Ricorso – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” art. 61, comma 6.

Il titolo di “dottore commercialista” non può essere attribuito agli iscritti nella sezione A dell'Albo unico, già iscritti nell'Albo dei ragionieri e periti commerciali, cui spetta il titolo di “ragioniere commercialista”.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 luglio 2009, n. 36

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Melfi;

Riconoscimento del titolo professionale di “dottore commercialista” – Ricorso – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” art. 61, comma 6.

Il titolo di “dottore commercialista” non può essere attribuito agli iscritti nella sezione A dell'Albo unico, già iscritti nell'Albo dei ragionieri e periti commerciali, cui spetta il titolo di “ragioniere commercialista”.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 settembre 2009, n. 38

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia;

Ricorso — Registro dei Tirocinanti Dottori Commercialisti – Attività che consentono l'iscrizione – Tirocinio presso una società di revisione – Esclusione – Rigetto del ricorso.

- D.M. 15 febbraio 1949, art. 5;

- D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 40 e 42.

L'attività di tirocinante presso una Società di revisione non dà titolo per l'iscrizione al Registro dei Tirocinanti dottori commercialisti.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 settembre 2009, **n. 40**

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano;

Tirocinio per i dottori commercialisti – Interruzioni e sospensioni – Inammissibilità – Cancellazione dal registro dei tirocinanti – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 42-43.;
- D. M. n. 327 del 10 marzo 1995, art. 6

Quando la ragione che ha indotto il tirocinante a sospendere la pratica è determinata da una libera scelta e non da un “impedimento”, il tirocinante non può vantare alcun diritto di mantenimento dell’iscrizione nel registro.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 ottobre 2009, **n. 43**

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina;

Ragioniere abilitato nella sessione 1985 - Richiesta di iscrizione alla sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili- Rigetto – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 61 e 62;

I ragionieri e periti commerciali hanno diritto all’iscrizione nel nuovo Albo (sezione A) solo se si sono abilitati con il nuovo esame di stato prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183 e dal decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 ottobre 2009, **n.46**

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria;

Ragioniere abilitato nella sessione 1996 - Richiesta di iscrizione nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili- Rigetto – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 61 e 62;

I ragionieri e periti commerciali hanno diritto all’iscrizione nel nuovo Albo (sezione A) solo se si sono abilitati con il nuovo esame di stato prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183 e dal decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622.